

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
del
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

(a cura dell'Ufficio studi della giustizia amministrativa)

Ottobre 2012

Contratti pubblici nei settori ordinari – Requisiti di partecipazione e di qualificazione

C.G.A. 15 ottobre 2012, n. 926, Pres. Virgilio – Est. de Francisco

In materia di partecipazione alle gare d'appalto, è necessario che la riferibilità della garanzia a tutte le imprese associate risulti certa e inconfutabile. Pertanto, ove manchi la precisa indicazione cartolare dei nominativi dei debitori a cui favore viene assunta l'obbligazione di garanzia, il concorrente è legittimamente escluso dalla gara, per difetto dei requisiti richiesti.

Dovendosi valutare il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, certamente non è ammissibile – anche a garanzia della par condicio tra tutti i concorrenti – che un requisito imposto a pena di esclusione sia acquisito successivamente a tale data. Con il corollario dell'assoluta irrilevanza di un'asseverazione postuma, con cui lo stesso fideiussore – sostanzialmente integrando l'oggetto del contratto di garanzia – dichiara di ritenersi vincolato anche per soggetti ulteriori a quelli già indicati nella polizza già in atti.

[Link al testo della sentenza](#)

Processo amministrativo – Giudicato amministrativo

C.G.A. 15 ottobre 2012, n. 927, Pres. Virgilio – Est. de Francisco

Il giudicato di rigetto non attribuisce (né, strutturalmente, sarebbe idoneo ad attribuire) alla parte resistente nel giudizio di cognizione alcuna utilità ulteriore a quella che attribuita dal provvedimento impugnato. Il giudicato di rigetto non ha, infatti, altra conseguenza che quella di riportare tutta la vicenda sotto la disciplina del provvedimento impugnato, il quale, dunque, costituisce, dopo tale tipo di giudicato, l'unico parametro di disciplina della vicenda occorsa. In quanto recante rigetto della domanda di annullamento. Altrimenti opinando, si attribuirebbe alla parte che abbia vittoriosamente resistito a un ricorso annullatorio un'utilità maggiore di quella che avrebbe avuto dall'esecuzione del provvedimento a sé favorevole, ove esso non fosse stato impugnato da terzi.

[Link al testo della sentenza](#)

Processo amministrativo – Legittimazione

C.G.A. 16 ottobre 2012, n. 933, Pres. F.F. Anastasi – Est. Carlotti

Deve escludersi che la legittimazione al ricorso delle associazioni ambientaliste sussista a fronte di qualunque, anche indiretta, interferenza di atti amministrativi di natura urbanistica, con gli interessi ambientali. Al contrario, la legittimazione al ricorso delle associazioni ambientaliste va declinata, caso per caso, in relazione alla natura e alla valenza precettiva degli atti amministrativi di volta in volta fatti segno delle impugnative promosse. La tutela degli interessi ambientali può richiedere anche l'impugnazione di atti amministrativi generali, di valenza urbanistica e di natura pianificatoria o programmatica, qualora incidenti negativamente su profili squisitamente ambientali; nondimeno l'effettivo determinarsi di una situazione siffatta deve essere accertato dal giudicante, caso per caso, giacché non ogni atto di governo del territorio ha una prevalente incidenza su valori ambientali. Diversamente opinando, la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, già connotata da una particolare latitudine, si espanderebbe in modo eccessivo, ben oltre i limiti invalicabili segnati dalla natura del giudizio amministrativo come processo di parti, trasformando il ruolo di dette associazioni in un sorta di "ministero" pubblico, posto a presidio dell'indifferenziata e trasversale tutela del bene/valore ambiente. Un tale ruolo non è tuttavia attribuito dall'ordinamento alle associazioni ambientaliste le quali rimangono comunque una parte privata del giudizio amministrativo, legittimate come tali a ricorrere e a resistere nei limiti della diretta correlazione tra le illegittimità denunciate e gli interessi dalle stesse istituzionalmente protetti. In altri termini, le associazioni ambientaliste possono impugnare qualunque atto amministrativo, ma la specialità della loro legittimazione a ricorrere, condizionata a monte dagli scopi da esse perseguiti, consente loro unicamente la deduzione di censure funzionali al soddisfacimento di interessi ambientali.

Edilizia e urbanistica

C.G.A. 16 ottobre 2012, n. 933, Pres. F.F. Anastasi – Est. Carlotti

I procedimenti pianificatori sono legislativamente nominati e tipizzati e producono effetti a loro volta tipici e quindi non derogabili dagli enti territoriali, responsabili della pianificazione, mediante l'introduzione nei relativi strumenti urbanistici di elementi accessori innominati, quali condizioni o clausole convenzionali, che incidano, modificandoli in modo significativo, sullo spettro degli effetti essenziali, legalmente stabiliti, dei relativi provvedimenti conclusivi.

Enti locali – Bilancio e contabilità

C.G.A. 16 ottobre 2012, n. 942, Pres. F.F. Anastasi – Est. Neri

La violazione della norma che impone il parere di regolarità contabile determina l'illegittimità della relativa delibera perché si tratta di disposizione che ha l'importante finalità di mettere al corrente l'organo politico (la giunta o il consiglio) dell'incidenza della deliberazione sul bilancio comunale, fermo restando che detti pareri non pongono alcun limite alla potestà deliberante di quest'ultimo che ben può liberamente disporre del contenuto delle deliberazioni (una volta resi detti pareri) perché, diversamente argomentando, si finirebbe con l'attribuire agli organi consultivi potere di amministrazione attiva, lasciando ai corpi rappresentativi la funzione di mera ratifica delle determinazioni altrui.

[Link al testo sentenza](#)

Responsabilità civile della Pubblica Amministrazione – Liquidazione del danno

C.G.A. 16 ottobre 2012, n. 942 Pres. F.F. Anastasi – Est. Neri

La riscontrata l'illegittimità della delibera di affidamento di un incarico professionale (nella specie un incarico di progettazione per la messa in sicurezza di un porto) non comporta un "diritto" dei professionisti illegittimamente incaricati a vedersi formalmente affidato anche tale incarico, non risultando possibile dimostrare, "ex post", né la certezza del conferimento dell'incarico né la certezza dell'esito non favorevole. L'illegittimità della delibera di affidamento comporta solo la lesione della chance derivante dall'impossibilità di partecipare, a parità di condizioni, all'affidamento dell'incarico. Conseguentemente, l'entità del danno non può farsi coincidere con i compensi professionali che i ricorrenti avrebbero ricevuto se vi fosse stato un regolare incarico, ma solo con la perdita di chance, da liquidarsi, nel caso di specie, in un importo pari al 50% di quanto i professionisti avrebbero ricevuto se fossero stati legittimamente incaricati.

[Link al testo sentenza](#)

Contratti pubblici nei settori ordinari – Requisiti di partecipazione e di qualificazione – Requisiti di ordine generale

C.G.A. 25 ottobre 2012, n. 1014, Pres. Turco – Est. Carlotti

L'incompletezza della dichiarazione richiesta dall'art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 163/2006 in ordine alla condanne penali riportate (nella specie l'impresa aveva dichiarato l'assenza di condanne per "reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale", ma non aveva specificato l'assenza di condanne "per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18") è causa di esclusione dalla gara anche quando risulti, dagli altri documenti prodotti, l'assenza di condanne penali ostative. Ciò in quanto l'utilità della specifica dichiarazione, pretesa dal disciplinare e ancor prima dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, risiede proprio nella semplificazione, che ne deriva, degli accertamenti posti a carico della stazione appaltante, la quale può limitarsi a verificare che siano state rese tutte le dichiarazioni obbligatorie e nei modi stabiliti, senza doversi impegnare in delicate esegesi della volontà dichiarativa dei singoli partecipanti, attesa la difficoltà e pure l'aleatorietà di un'attività siffatta.

[Link al testo sentenza](#)